

COMUNE DI BOCENAGO

Provincia di Trento

Via A. Ferrazza n. 54

Tel. 0465/804505 – Fax 0465/804854

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N° 18 DEL 13.05.2004**

ART. 1**OGGETTO**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le forme di utilizzo e di gestione dell'impianto sportivo bocciodromo ubicato presso il parco giochi comunale in Bocenago, individuato catastalmente nella p.ed. 590, nello stato di fatto in cui si trova e secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
2. L'impianto sportivo comunale e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva e ricreativa.
3. Nello specifico, l'impianto sportivo è costituito da due piste coperte da struttura lignea per il gioco delle bocce con la specialità della "raffa", i relativi servizi igienici, locale per le attrezzature, nonché un pubblico esercizio annesso.

ART. 2**PERIODI DI APERTURA**

1. L'impianto sportivo bocciodromo di Bocenago è agibile stagionalmente, con periodo di apertura dal 1 aprile al 30 ottobre di ogni anno.
2. L'Amministrazione comunale potrà concedere l'impianto in gestione a terzi con le modalità di cui al successivo art. 6.

ART. 3**CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

1. L'Amministrazione comunale di Bocenago può concedere in uso temporaneo l'impianto sportivo di cui all'art. 1 a società, associazioni enti o privati (di seguito *utilizzatore*) esclusivamente per lo svolgimento del gioco delle bocce e delle relative gare.
2. Per uso temporaneo si intende un periodo non superiore a sette giorni consecutivi.
3. La richiesta di uso temporaneo dell'impianto sportivo dovrà essere redatta su apposita modulistica predisposta dagli Uffici comunali e compilata in ogni sua parte.
4. La concessione d'uso verrà rilasciata in rigoroso ordine di protocollazione, previa verifica della rispondenza dei requisiti richiesti di cui al successivo art. 4.

ART. 4**UTILIZZO TEMPORANEO DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

1. L'utilizzatore dovrà individuare una persona responsabile per conto del richiedente (società, associazione, ecc.) dichiarando di voler utilizzare l'impianto esclusivamente per lo svolgimento della pratica sportiva, senza scopo di lucro.
2. L'utilizzatore dovrà utilizzare l'impianto sportivo conformemente alle finalità e nel rispetto dei periodi e degli orari per cui viene concesso; lo svolgimento della pratica sportiva dovrà essere conforme al regolamento nazionale della Federazione Italiana Bocce. L'utilizzatore dovrà garantire inoltre il rispetto delle norme di convivenza civile.
3. Nel caso di manifestazioni sportive aperte al pubblico, l'utilizzatore dovrà munirsi delle prescritte autorizzazioni amministrative e di pubblica sicurezza.
4. L'utilizzatore risponde dei danni provocati alla struttura, ai beni ed alle attrezzature installate.
5. L'utilizzatore solleva da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione comunale per danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel periodo di concessione d'uso, assumendo a proprio carico in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza.
6. Viene espressamente vietata all'utilizzatore la sub-concessione.
7. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere e/o revocare le concessioni d'uso in caso di accertata violazione delle presenti norme, fermo l'obbligo in capo all'utilizzatore di risarcire eventuali danni.
8. L'Amministrazione comunale inoltre potrà procedere a sospendere e/o revocare le concessioni d'uso per lo svolgimento di manifestazioni straordinarie promosse dal comune stesso, o per accertate ragioni di carattere contingente o di manutenzione straordinaria dell'impianto, senza per ciò dover corrispondere alcun indennizzo all'utilizzatore.

ART. 5**TARIFFE PER LA CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO**

1. Per l'utilizzo temporaneo dell'impianto sportivo bocciodromo, come previsto dal precedente art. 3, l'utilizzatore dovrà corrispondere in via anticipata all'Amministrazione comunale una tariffa oraria fissata annualmente dal Consiglio comunale ai sensi della vigente normativa.
2. Eventuali riduzioni o esenzioni dal pagamento verranno disciplinati dal citato provvedimento deliberativo consiliare.
3. Il mancato versamento del corrispettivo dovuto dall'utilizzatore comporterà la revoca di cui al precedente art. 4.

ART. 6**CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

1. L'Amministrazione comunale, al fine di promuovere l'attività sportiva, ricreativa, culturale e sociale ha la facoltà di concedere in gestione, nel periodo previsto dal precedente art. 2 comma 1, l'impianto sportivo bocciodromo ai seguenti soggetti:
 - Enti, associazioni o società sportive riconosciute dal CONI;
 - Associazioni a carattere sportivo, del tempo libero o ricreative;
 - Privati (impresa individuale) per lo svolgimento di attività sportive ed affini.
2. La concessione in gestione avverrà mediante regolare asta pubblica ai sensi della vigente normativa in materia. A tale scopo, la Giunta comunale provvederà annualmente a stabilire gli elementi essenziali e le condizioni contrattuali per procedere all'affidamento; con lo stesso provvedimento, la Giunta fisserà l'importo base del canone di concessione.
3. Il concessionario è tenuto a garantire una buona gestione e una corretta conduzione dell'impianto sportivo; deve gestire l'impianto esclusivamente per l'attività sportiva del gioco delle bocce.
4. Il concessionario è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione dell'impianto; è tenuto inoltre a far rispettare le norme del presente regolamento, con particolare riferimento all'art. 4, ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività ivi svolta.
5. Il concessionario si assume l'onere di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni sportive, per la volturazione dei contratti esistenti, e dovrà osservare le norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; potrà gestire la pubblicità negli spazi consentiti con tassazione a proprio carico.
6. Il concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture connesse, senza alterazione della loro destinazione. L'Amministrazione comunale provvederà a proprie spese alle opere di manutenzione straordinaria.
7. Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all'impianto ed alle attrezzature per il periodo di utilizzazione, sollevando da ciò l'Amministrazione comunale.
8. E' fatto espressamente divieto al concessionario di sublocare l'impianto sportivo a terzi.
9. Si precisa che è data facoltà all'Amministrazione comunale di procedere alla sospensione e/o revoca della concessione nei casi contemplati dal precedente art. 4.
10. Al termine del periodo della concessione in gestione, verrà effettuato un sopralluogo a cura dell'Amministrazione comunale per la verifica della corretta conduzione.

ART. 7**TARIFFE PER LA CONCESSIONE D'USO IN GESTIONE**

1. Il concessionario di cui al precedente art. 6 ha l'obbligo di richiedere ai soggetti che usufruiscono dell'impianto sportivo le tariffe orarie stabilite dall'Amministrazione comunale, senza alcun incremento. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal concessionario.
2. Il concessionario dovrà applicare le eventuali riduzioni e/o esenzioni tariffarie nei casi che saranno disciplinati dal provvedimento consiliare di cui all'art. 5.
3. In ogni caso, il concessionario è tenuto a relazionare sull'attività espletata nel corso del periodo della concessione in gestione dell'impianto sportivo.

ART. 8**DISPOSIZIONI VARIE**

1. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti, né da eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono comunque derivare durante lo svolgimento delle attività gestite sia nella forma di cui all'art. 3 che in quella prevista dall'art. 6.
2. per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Allegato alla deliberazione del consiglio comunale n. 18 di data 13.05.2004

IL SINDACO
Alberti geom. Mauro

IL SEGRETARIO
Giovanelli dott.ssa Paola

Publicato all'Albo comunale a termini dell'art. 100 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 N. 4/L, per quindici giorni consecutivi dal 14.05.2004 al 29.05.2004.

Li, 30/05/2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanelli dott.ssa Paola